



“Disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi”

1. Obiettivo

La Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36 *“Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015”*, all'art 6, comma 3 rimanda alla Giunta regionale la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi.

Il presente documento disciplina pertanto le fasi di autorizzazione provvisoria di detti scarichi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 4 art. 6 della stessa L.R. 36/2015.

2. Campo di applicazione

La disciplina di che trattasi si applica agli scarichi provenienti da depuratori di acque reflue urbane per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati a rendere conformi gli impianti rispetto alle previsioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione e alla dismissione degli stessi impianti.

3. Durata dell'autorizzazione

La durata massima dell'autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori.

4. Istanza di autorizzazione

Il Gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane presenta l'istanza per l'autorizzazione provvisoria alla Regione - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - contestualmente alla richiesta di approvazione del progetto dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010 allegando tutta la documentazione descritta dettagliatamente nel documento *“Iter e linee guida per l'approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane”* allegato alla DGR 227/13 e s.m.i. e facendo esplicito riferimento nella domanda al fatto che trattasi



contestualmente di approvazione del progetto e di istanza di autorizzazione provvisoria del relativo scarico/scarichi.

Nella documentazione tecnica allegata al progetto presentato per l'approvazione devono essere contenuti, oltre ai dati suddetti anche tutte le informazioni sullo stato attuale dell'impianto, ante-lavori ovvero: capacità di progetto, carico in ingresso, portata addotta all'impianto, portata scaricata, dati autorizzativi, limiti di emissione attuali dello scarico, tipologia di trattamento e descrizione dell'impianto nell'assetto attuale, corpo recettore, coordinate dello scarico e dell'impianto, natura dei reflui raccolti dalle reti fognarie, caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore.

Deve essere presente inoltre apposita sezione che contenga le seguenti informazioni:

- Piano finanziario dell'intervento con indicazione della relativa copertura economica;
- Elenco e mappa dello scarico/scarichi provvisori durante l'intervento con indicazione per ciascuno di essi del relativo corpo recettore;
- Indicazione dettagliata delle fasi dell'intervento e cronoprogramma dei lavori,
- Descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi provvisori in ciascuna fase dell'intervento e dei presidi depurativi provvisori attivati in ciascuna fase finalizzati a garantire di limitare al massimo l'impatto dello scarico provvisorio sul corpo recettore.

5. Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria

Condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, è che non vi sia, durante il periodo di vigenza della stessa autorizzazione, alcun deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore.

Tale condizione deve essere garantita dal Gestore attraverso l'attivazione di presidi depurativi provvisori, durante la realizzazione dei lavori che consentano di assicurare un miglioramento costante delle caratteristiche qualitative dello scarico rispetto alla situazione ante-lavori. *L'attuazione di tali presidi dovrà risultare dalle informazioni a corredo dell'istanza e dallo specifico cronoprogramma.*

Il controllo del corpo recettore durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria è competenza di ARTA Abruzzo, secondo modalità e tempi stabiliti dalla stessa Agenzia caso per caso, come specificato al Paragrafo 8 del presente documento.

6. Rilascio dell'autorizzazione provvisoria

Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, segue pertanto, su esplicita istanza del richiedente, sulla base della procedura definita al paragrafo 4, l'iter per il rilascio dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010.

Sul progetto si esprime pertanto, sia ai fini dell'approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010 che ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria dello scarico, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, l'ARTA Abruzzo, con tempi e modalità definiti nella L.R.:

31/2010 Capo VI. Le spese di istruttoria per il rilascio del parere sono quelle già definite da ARTA Abruzzo nel proprio tariffario.

In caso di parere tecnico favorevole di ARTA Abruzzo, con Determina Dirigenziale del Servizio Gestione e Qualità delle Acque viene approvato il progetto dell'impianto di depurazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010 e contestualmente, se richiesto dal Gestore, autorizzato lo scarico provvisorio alle condizioni di cui al presente documento e subordinato alle prescrizioni specifiche del rispetto del cronoprogramma approvato da ARTA Abruzzo nel parere tecnico emesso e costituente parte integrante dell'autorizzazione

Nel caso in cui il progetto dell'impianto di depurazione sia stato già approvato ai sensi della L.R. 31/2010 e il Gestore dell'impianto intenda richiedere l'autorizzazione provvisoria dello scarico, lo stesso dovrà presentare specifica richiesta di integrazione al progetto già approvato ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 del presente documento. A seguito dell'espressione del parere tecnico di ARTA Abruzzo, verrà autorizzato lo scarico provvisorio integrando la Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto già emessa ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010.

Nel caso in cui l'intervento sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane non sia soggetto ad approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010 per effetto delle esclusioni definite dalla stessa Legge, il Gestore, richiede l'autorizzazione provvisoria dello scarico presentando istanza secondo le modalità definite al paragrafo 4. In tal caso il parere di ARTA Abruzzo, e il conseguente atto regionale, restano limitati all'autorizzazione provvisoria dello scarico.

7. Divieti e obblighi a carico del titolare dello scarico

- E' vietato un aumento anche temporaneo dei valori di emissione dello scarico provvisorio rispetto a quanto dichiarato nelle informazioni a corredo dell'istanza e nello specifico cronoprogramma.
- Il titolare dello scarico provvisorio non potrà concedere nuove autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria di acque reflue diverse da quelle domestiche ed assimilate, se determinano un rischio di aumento dei valori di emissione dello scarico provvisorio. Sono comunque vietati nuovi recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie e pericolose prioritarie definite dalla Direttiva 2000/60/CE (tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 del 2006.
- Il titolare dell'autorizzazione provvisoria presenterà ogni sei mesi una dichiarazione asseverata attestante lo stato di avanzamento dell'intervento rispetto della tempistica prevista.
- La durata massima dell'autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione

provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;

- In tempo congruo rispetto alla cessazione dello scarico provvisorio il titolare dovrà chiedere l'autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., secondo i criteri di cui all'art. 101 dello stesso decreto.

8. Controlli e verifiche durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria

- Durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli di cui alla Direttiva in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione Consigliare del 16.12.2015, n.. 51/9;
- durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, a cura di ARTA Abruzzo e del Gestore stesso, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma dei lavori, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;
- l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA), nell'ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi provvisori non determinino deterioramento dello stato di qualità degli stessi corpi idrici.
- Nel caso di recapito al suolo, l'ARTA definisce, nel proprio parere, sulla base della caratterizzazione del corpo recettore effettuata secondo le indicazioni dell'Allegato 3 al documento "Iter e linee guida per l'approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane" allegato alla DGR 227/13 e s.m.i., già richiamato al paragrafo 4, prescrizioni e controlli per la tutela dei corpi idrici sotterranei e superficiali eventualmente interessati.
- Qualsiasi accertamento di non rispetto del cronoprogramma dei lavori, non preventivamente comunicato e motivato dal Gestore, determina la revoca dell'autorizzazione provvisoria.
- Qualsiasi peggioramento dello stato di qualità del corpo recettore, riconducibile all'attivazione e al mantenimento, dello scarico provvisorio determina la revoca dell'autorizzazione provvisoria.

9. Contenuti del parere di ARTA Abruzzo in merito all'autorizzazione provvisoria

Nel parere tecnico espresso da ARTA Abruzzo, secondo la procedura di cui al paragrafo 4 del presente documento, per quanto concerne la parte relativa all'autorizzazione provvisoria dovrà essere valutato e riportato espressamente:

- Sintesi e descrizione dello stato attuale dell'impianto, ante- lavori come da informazioni prodotte dall'istante;
- Espresso richiamo al:
 - o cronoprogramma lavori,
 - o e alla descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi provvisori in ciascuna fase dell'intervento e dei presidi depurativi provvisori attivati in ciascuna fase finalizzati a garantire di limitare al massimo l'impatto dello scarico provvisorio sul corpo recettore.

che costituiranno parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione;



- Elenco delle prescrizioni in ciascuna fase del cronoprogramma e modalità di verifica del rispetto del cronoprogramma e delle prescrizioni;
- Durata dell'autorizzazione provvisoria, commisurata a quanto dichiarato nel cronoprogramma lavori.



